Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, *data del protocollo*

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI — TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI — BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA — AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO — SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE — ROMA

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA — PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA — CAGLIARI

ALL'ANCI — ROMA

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. — ROMA

CIRCOLARE N. 5/2020

OGGETTO: Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato in G.U.n.70 del 17/03/2020) - Proroga di validità della carta d'identità

Nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 104 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ("*Proroga della*

validità dei documenti di riconoscimento") , entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto che "*La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento*".

A tal riguardo, per quanto di competenza, si evidenzia che la norma in esame proroga al 31 agosto p.v. la validità delle carte d'identità scadute senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza, o delle carte in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

La proroga riguarda sia le carte d'identità emesse su supporto cartaceo che quelle elettroniche (c.d. "CIE 2.0") emesse, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fino all'anno 2017.

Relativamente alla Carta d'identità elettronica (CIE), rilasciata a partire dall'anno 2016, si segnala, in particolare, che la proroga di validità potrà interessare le CIE rilasciate ai minori di anni tre che, in base all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, prevedono una validità di tre anni.

Per effetto della citata disposizione, rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.

Ciò premesso si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Sindaci sul contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli sull'adozione di ogni utile iniziativa per assicurarne la diffusione al fine di evitare l'aggregazione di persone negli uffici aperti al pubblico.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Polichetti)

Firmato digitalmente da:
ANDREA POLICHETTI
Ministero dell'Interno/97420690584
Firmato il 25/03/2020 12:53
Seriale Certificato: 7309
Valido dal 26/07/2018 al 26/07/2021
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA